

1983

TITOLO I

Capo I - Vigilanza igienico-sanitaria

Art. 1

Il servizio di polizia sanitaria, nel Comune, ha per scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle disposizioni emanate e dei provvedimenti adottati dalla competente autorità in materia pubblica e privata igiene, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la sanità pubblica e di reprimere efficacemente le manifestazioni in contrasto con la sua normale situazione.

Art. 2

I servizi municipali relativi all'igiene, sotto la direzione del Sindaco, sono esercitati dall'Ufficiale Sanitario con la cooperazione del Veterinario consorziale e della levatrice comunale, per rispettive competenze e del medico condotto.

In corrispondenza ai detti servizi è costituito, nel Comune, un Ufficio municipale d'igiene al cui funzionamento, oltre al personale suddetto, possono essere adetti, sia in via temporanea che continuativa, altri elementi tecnici in materia igienico-sanitaria.

Art. 3

L'Ufficiale Sanitario ha la direzione dell'Ufficio municipale di igiene ed in sua assenza, con l'assenso del Prefetto, può essere sostituito dal medico condotto.

Art. 4

L'Ufficiale Sanitario, per l'esercizio delle proprie funzioni dipende esclusivamente dall'Autorità provinciale sanitaria e dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

All'Ufficiale Sanitario spetta in particolare il dovere:

- a)- di vigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e di tenere costantemente informato il medico provinciale.
- b)- di vigilare sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e di istruzione, degli opifici in genere e di tutti gli stabilimenti ove si compie un lavoro in comune, riferendo in merito al Sindaco;

- c)-di denunciare sollecitamente al Medico Provinciale e contemporaneamente al Sindaco tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti nonché le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi del Codice Penale e del Codice di procedura penale;
 - d)-di assistere il Sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'Autorità comunale che dalle Autorità superiori;
 - e)-di raccogliere tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal Medico provinciale;
 - f)-di adempiere a tutti gli altri compiti che in conformità anche agli obblighi prescritti dal capitolato medico o per ragioni di necessità pubblica gli sono affidati dal Sindaco;
 - g)-di rilasciare i prescritti certificati sanitari.
- Per il servizio di polizia veterinaria si rimanda al relativo regolamento vigente presso l'Ente.

Art. 5

La levatrice comunale è tenuta all'osservanza del regolamento speciale per il servizio ostetrico 28 maggio 1914 n.539, delle prescrizioni di cui all'art.139 del T.U. 27 luglio 1934 n.1265, dei regolamenti 6 dicembre 1928 n.3318 e 3 febbraio 1901 n.45 nonché delle istruzioni emanate in proposito dal Ministero della Sanità, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti per la legge 10 dicembre 1915 sulla Maternità e Infanzia ed ogni altra disposizione di legge in materia.

Essa esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze del personale dirigente l'Ufficio Sanitario Municipale.

Art. 6

Il medico condotto ha l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che sono ordinati dalla Autorità Sanitaria comunale e dalle Autorità Provinciali nonché attendere ai particolari servizi tassativamente prescritti dallo art.56 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

A norma dell'art. 100 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti, le assistenti visitatrici sanitarie o infermiere professionali, che intendono esercitare abitualmente la loro professione nel Comune devono far registrare il loro diploma originale presso l'Ufficio Municipale di igiene, e i laureati dopo il 1924/1925 il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, entro un mese dal giorno in cui vi hanno fissato la loro residenza.

Tutti coloro che intendono esercitare un'arte ausiliare della medicina (odontotecnici, ottici, infermieri etc.) devono esibire all'Ufficio Municipale d'igiene il loro certificato di abilitazione. Gli esercenti la professione di medico chirurgo sono pure tenuti agli obblighi prescritti dall'Art. 103 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265. Ai medici chirurghi e veterinari spetta inoltre l'obbligo prescritto dall'art. 154 del testo stesso e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Nell'Ufficio Municipale d'igiene sarà tenuto un registro con la firma originale di tutti i sanitari, ostensibili al pubblico.

Art. 9

I droghieri, i profumieri, i colorari, gli erbaioli, i liquoristi, i fabbricanti di prodotti chimici o preparati farmaceutici ed in genere tutti gli esercenti professioni vigilate che intendono esercitare la loro industria o commercio nel Comune, devono darne avviso all'Ufficio d'igiene trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio.

Art. 10

E' vietato occupare il suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, nè è fatta concessione di suolo pubblico per la vendita d'erbe, piante indigene, fiori in seme, radici di natura venefica od anche soltanto pericolosa.

Art. 11

Le norme per l'esercizio delle farmacie sono stabilite dal Capo II del titolo II del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè dalla legge 22 maggio 1913, n. 468 e dal relativo regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei riguardi del commercio dei prodotti chimici, stupefacenti, special-

tà medicinali, sostanze velenose, di presidi medici-chirurgici, della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma, valgono le disposizioni degli Artt. 146 e 190 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Particolari istruzioni sono state diramate in merito alla materia precitata dal Ministero della Sanità.

Art. 12

Agli accertamenti di polizia sanitaria si procede mediante un servizio ispettivo da eseguirsi dietro disposizione del Dirigente lo Ufficio Municipale sanitario.

Art. 13

Le disposizioni sanitarie devono essere eseguite nei confronti:

- a) - dell'igiene delle scuole, dell'abitato, dei pubblici spacci e dei pubblici esercizi, luoghi per pubblici spettacoli, etc.;
- b) - dell'igiene dell'acqua, delle altre bevande, delle sostanze alimentari e di oggetti di uso domestico;
- c) - dell'esercizio di determinate industrie;
- d) - di tutto quanto interessa la pubblica sanità per cui richiedesi la competenza di un tecnico.

Art. 14

Ai fini del servizio ispettivo le Autorità sanitarie possono avvalersi dell'opera degli agenti comunali e provinciali incaricati della vigilanza annonaria, dei vigili sanitari provinciali, degli ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza, nonché di tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e NAS.

Art. 15

Nei casi di fragrante e quasi fragrante reato, per cui valgono le disposizioni previste dal codice di procedura penale, tutti gli agenti ed ufficiali incaricati della vigilanza, hanno libero accesso in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei generi prodotti.

Art. 16

Il funzionario che in seguito all'ispezione sanitaria ha accertato la contravvenzione deve redigere apposito verbale da sottoporsi pure alla firma del contravventore e, qualora questi si rifiuti di apporvi la propria firma, nel verbale si dovrà fare menzione del rifiuto giustificando i motivi che egli eventualmente addotterà.

Art. 17

Le sostanze e gli oggetti per cui è stata accertata la contravvenzione devono essere sottoposti a sequestro nei modi di legge e mediante la redazione di apposito verbale.

Art. 18

Qualora le sostanze sequestrate siano soggette a putrefazione, e come tali costituiscono motivo di pericolo per la pubblica salute, il Sindaco dietro richiesta del capo dell'ufficio d'igiene, ne ordinerà la distruzione con ordinanza da emettersi ai sensi dello Art. 35 del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 19

Le sostanze e gli oggetti sequestrati devono essere affidati in custodia al funzionario del Comune appositamente incaricato (vigilante sanitario).

Art. 20

In seguito all'ispezione, le sostanze, anche soltanto sospette dannose alla salute pubblica, devono essere sottoposte a sequestro provvisorio per impedirne il trasferimento o la vendita.

Art. 21

Dalle sostanze sospettate dannose alla salute pubblica devono essere prelevati n. 4 campioni di cui due da inviarsi, per l'analisi, al laboratorio d'igiene del Capoluogo della Provincia.

Art. 22

Il prelievo delle sostanze, di cui al precedente articolo deve essere fatto alla presenza del proprietario della merce, o di un suo delegato, e deve effettuarsi secondo le formalità tecniche adottate dall'autorità giudiziaria nei casi analoghi.

Art. 23

Sui campioni chiusi e suggellati deve apporsi la propria firma il proprietario o il detentore della merce sequestrata, e qualora esso si rifiuti, si farà menzione del rifiuto nel verbale, specificando le ragioni da lui eventualmente addotte.

Art. 24

Del campioni prelevati, uno deve essere consegnato al proprietario o detentore della merce sequestrata e gli altri devono essere consegnati, con il verbale, al capo dell'ufficio d'igiene.

Art. 25

Di ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà inviata al Laboratorio che eseguirà l'analisi e l'altra è lasciata all'interessato.

Art. 26

In ogni verbale di prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e devono inserite le eventuali ragioni del detentore o di chi lo rappresenta.

I campioni devono essere forniti, senza compenso, dal fabbricante o da chi per esso detiene i prodotti.

Art. 27

In caso di assenza o di rifiuto da parte del proprietario o del depositario, i campioni sono prelevati d'ufficio con intervento di un ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Art. 28

Il capo dell'Ufficio d'igiene deve curare l'invio dei campioni al Laboratorio d'igiene del Capoluogo della provincia per l'esame tratteneendo un campione, per eventuali richieste o denunce all'autorità Giudiziaria.

Art. 29

Qualora dall'analisi eseguita risulti il fatto dell'alterazione o dell'adulterazione delle sostanze o merci ispezionate, o risulti in modo qualunque che esse sono insalubri, il capo dell'Ufficio d'igiene, deve comunicare i risultati al Sindaco per gli ulteriori adempimenti. Qualora invece i risultati dell'analisi siano negativi, il Sindaco deve darne immediata notizia all'interessato.

Art. 30

Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare la distruzione delle sostanze già sottoposte ad analisi con esito positivo oppure permetterne l'utilizzazione nei modi suggeriti nel parere stesso.

Art. 31

Il Sindaco, per ispezioni, indagini, perizie, etc., di carattere igienico-sanitario, può, occorrendo, servirsi di personale tecnico specializzato, appositamente scelto.

Art. 32

Oltre i poteri che in genere o per determinati casi gli sono affidati dalla legge o dai regolamenti sanitari, al Sindaco, per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli ordini emanati in base ad esse, spettano la facoltà di cui all'art. 53 del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 ed in caso d'urgenza, quelle contemplate dall'art. 55 della legge stessa.

Art. 33

Il Sindaco quando vi sia la necessità assoluta ed urgente in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari per improvvisare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, procederà a norma dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Capo II - Salubrità del suolo

Art. 34

La pulizia delle strade, delle piazze e di tutto il suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio, nell'aggregato urbano, spetta al Comune, esclusi i marciapiedi delle strade, la cui pulizia per il tratto corrispondente al proprio edificio, spetta al relativo proprietario (art. 218 T.U. LL. SS.).

Art. 35

Il concessionario del suolo pubblico è tenuto a provvedere alla pulizia del tratto del suolo avuto in concessione.

Art. 36

È proibito gettare, spandere e depositare, anche in via temporanea, immondizie, spazzature ed altri generi immondi nelle vie, piazze ed in qualunque parte del suolo pubblico di uso pubblico, come in terreno privato aperto al pubblico.

È parimenti proibito di gettare le materie stesse nei canali d'acqua scorrenti per l'aggregato urbano, nelle bocche di fogna, nelle caditoie stradali, nei valloini ed impluvi naturali.

Art. 37

Lo spazzamento, compreso quello dei marciapiedi, e del suolo pubblico concesso in uso privato, deve essere sempre preceduto dall'innaffiatura. A tale fine è proibito l'uso dell'acqua di rifiuto.

Art. 38

E' proibito qualsiasi immissione e dispersione di materie liquide sul suolo, pubblico. Tale divieto comprende anche la dispersione, sotto qualsiasi forma, del materiale da latrina, del liquame e delle altre acque immonde.

Art. 39

Le immondizie e le materie putrescibili delle private abitazioni, fino al momento della loro asportazione, devono essere tenute in recipienti chiusi, e con l'osservanza delle norme della legge 29 marzo 1928 e d.m. 20 maggio 1928. Sulle immondizie e depositi stessi devono essere sparse sostanze nocive all'evoluzione degli insetti.

Art. 40

L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con carri costruiti secondo le modalità determinate dall'autorità comunale ed in modo da evitare qualsiasi spandimento ed esalazione.

Art. 41

L'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili fuori dell'abitato dev'essere effettuata dal 1° maggio al 30 settembre prima delle ore 7 e dal 1° ottobre al 30 aprile prima delle ore 9.

Art. 42

E' vietato di battere e spolverare nel suolo pubblico o nello spazio soprastante, oggetti d'uso domestico o di qualsiasi altro uso.

Art. 43

E' vietato di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle o nei canali attraversanti l'abitato, E' altresì, vietato il lavaggio di oggetti, carri ed autoveicoli presso le fontanine pubbliche e su suolo pubblico.

Art. 44

Ferme restando le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono proibite tutte le opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi in cui tali modificazioni siano ritenute nocive dall'Autorità sanitaria del Comune.

Art. 45

Per effetto delle disposizioni del precedente articolo non si possono intraprendere opere che possano interessare il deflusso delle acque senza la preventiva autorizzazione delle Autorità Comunali.

Art. 46

E' proibita l'irrigazione a scopo agricolo con acqua cloacale a meno che sia assicurata la sua depurazione secondo sistemi approvati dall'Ufficio Municipale d'Igiene.

Art. 47

E' proibito far sboccare nei corsi d'acqua fogne ed altri canali in cui vengano immersi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde per tutto il corso di acqua attraversante il comune od altri aggregati d'abitazioni.

Art. 48

L'immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi non è permesso nei corsi d'acqua o canali, nè è permesso il relativo spandimento, in qualsiasi modo, nelle falde acque sotterranee. A protezione delle sorgenti destinate all'approvvigionamento idrico, è vietato ubicare sui terreni ad esse soprastanti, stalle, deposito di concime, di letame ed altro materiale putrescibile, nonchè è vietato svolgere attività che comunque possono provocare l'inquinamento delle falde acquifere.

Capo 2 - Salubrità dell'abitato

Art. 49

A termini dell'art. 218 e 220 del T.U. LLSS. 27.7.34 n. 1275 e successive modifiche ed integrazioni qualsiasi opera di demolizione, di costruzione, di riparazione, di trasformazioni o di ampliamento di edifici non può essere eseguito se non in conformità ad apposito progetto approvato dall'Autorità Comunale a norma del Regolamento Edilizio, Piano di Fabbricazione e Piano Regolatore.

Le presenti disposizioni, valgono anche per le costruzioni di carattere provvisorio.

Art. 50

E' vietato intraprendere opere interessanti la fognatura domestica e la provvigione d'acqua senza regolare autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 51

Nell'esecuzione delle opere, di cui ai precedenti articoli 49 e 50 gli interessati dovranno attenersi alle norme prescritte dai Regolamenti Edilizio e d'igiene, nonché a quelle espressamente impartite dall'Autorità Comunale. A tal fine il Sindaco può far invigilare dal personale dell'Ufficio d'igiene e dell'Ufficio tecnico i lavori di costruzione, riattamento o riparazione per assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.

Art. 52

In caso d'inosservanza, il Sindaco con ordinanza da emettersi a norma dell'art. 53 del T.U. legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 363, ha facoltà di far sospendere l'esecuzione dei lavori, assegnando un termine di tempo, entro il quale, sempre che sia possibile, gli interessati dovranno uniformarsi alle superiori disposizioni.

Art. 53

Decorso il termine perentorio di cui all'art. precedente, il Sindaco potrà emettere i definitivi provvedimenti di sua spettanza, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 55 della legge Comunale e Provinciale e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Art. 54

Non è permesso gettare le fondazioni di un nuovo edificio su terreno già stato adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie inselubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse e risulti, per accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato convenientemente epurato.

Art. 55

Nelle opere di nuova costruzione come in quelle di riattamento non si può adoperare il materiale vecchio, salnitato o inquinato, nonché terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 56

I sottotetti per essere abitabili devono essere interamente rivestiti di controsoffitto con spazio d'aria interposto. Non sono abitabili i sottotetti costruiti con le sole falde del tetto.

Art. 57

Le terrazze devono avere pendenza sufficientemente bocchetti per

l'immediato scarico delle acque piovane. I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello delle stanze che immettono sulla terrazza stessa.

Art. 58

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni delle abitazioni. Esse debbono essere bene areate ed illuminate con finestre praticate nelle pareti apertesi verso l'esterno. Non sono ammesse le scale portabili se non per usi secondari ed accessori.

Art. 59

Le camere adibite a cucine devono avere le finestre ampie in ragione della loro cubatura munite di rete metallica per la difesa contro le mosche.

Art. 60

E' vietato di tappezzare le stanze con carta o stoffa tinte con i colori nocivi inclusi nell'elenco di cui all'art. 350 del T.U. leggi sanitarie 27.7.34 n. 1265. E' pure vietato di adoperare colori nocivi per decorare o colorire gli ambienti, le facciate esterne degli edifici.

Art. 61

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto sia verso la pubblica via come verso i cortili, munita di doccia in grado di ricevere e convogliare le acque pluviane ai tubi di sfogo. Nelle acque e nei tubi di sfogo è vietato d'immettere acque lorde di lavatura domestica proveniente dai gabinetti di decenza, acqua, bagni etc.-

Art. 62

Le acque pluviali verso le vie, piazze ed altri siti di uso pubblico devono essere condotte sino al suolo per mezzo di tubi con sfogo in appositi cunicoli in modo da evitare lo spandimento delle acque sul suolo.

Art. 63

I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che le acque non siano dirette contro i muri.

Art. 64

Ogni focolare deve essere munito di una propria ed esclusiva gola con prolungamento sul tetto. I tubi di lamiera dai camini sono permessi

purchè non appoggino contro il muro esterno verso il suolo pubblico e prolungato ad una altezza non inferiore a mt. 1 dal tetto.

Art. 65

I caloriferi ad aria calda devono essere alimentati ad aria presa direttamente dall'esterno, e mediante bocca alquanto elevata sul terreno.

Art. 66

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti igienici prescritti dalle leggi vigenti sia per la tenuta igienica che per l'attrezzatura.

Art. 67

Ogni fabbricato, destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine costruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno senza diretta comunicazione con la cucina e le altre stanze di abitazione, con pavimento e parete fino all'altezza di mt. 1,50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Art. 68

Allo scopo di impedire cattive esalazioni ogni bocchetta di scarico per liquame deve essere munita di sifone.

Art. 69

Salvo deroghe da farsi, caso per caso, dall'Autorità Sanitaria del Comune, i pozzi neri debbono essere costruiti all'esterno dei fabbricati.

Art. 70

I pozzi neri delle case di nuova costruzione devono distare almeno 10 metri dai pozzi chiari, acquedotti o serbatoi di acqua, essendo costruiti secondo le modalità previste dall'art. 110 delle istruzioni Ministeriali 26.6.1896. Sono vietati i pozzi neri a fondo perdente.

Art. 71

E' vietato fare uso di bottini mobili o fosse trasportabili per le materie fecali. E' vietato l'uso di bottini mobili filtranti.

Art. 72

I progetti per modificazioni ad edifici preesistenti, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità debbono essere sottoposti al visto del Sindaco, che provvede, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario o della Commissione Edilizia.

Art. 73

Le case di nuova costruzione od in parte rifatte non possono essere abitate se non dopo l'autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà soltanto previa l'ispezione dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale, entro 6 mesi dall'ultimazione.

Art. 74

Il Sindaco su rapporto dell'Ufficiale Sanitario del Comune e della Autorità Sanitaria Superiore, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico-sanitario (art. 222 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1834 n. 1265).

Art. 75

I pozzi neri messi fuori uso devono essere completamente vuotati disinfettati e riempiti di materiale pulito, analogamente, le cisterne non più in uso.

Art. 76

Il proprietario dell'abitazione o chi per esso, deve curare la vuotatura dei pozzi neri quando le materie da asportarsi abbiano raggiunte una distanza di cm. 20 dalla faccia interna della lapide.

Art. 77

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto del materiale deve effettuarsi nelle ore stabilite e con i mezzi prescritti e sotto l'osservanza di tutte le misure ordinate dall'Autorità Comunale (vedi relativo regolamento).

Art. 78

Durante la demolizione di edifici si devono praticare frequenti bagnature per evitare lo spolverio. I materiali di demolizione devono essere fatti scendere in panieri o mediante canali chiusi. L'opera di demolizione e costruzione dev'essere realizzata mediante la preventiva apposizione di stuoie o similari a protezione dei passanti nel caso di pubbliche strade.

Art. 79

Il materiale di demolizione inutilizzabile non può rimanere ammucchiato nei cortili o negli steccati esposti al pubblico oltre 15 gg. dal termine utile dell'ultimazione dei lavori, ma entro detto termine deve essere trasportato in luoghi di scarico indicati appositamente dal Comune.

Art. 80

Il materiale di costruzione sudicio o tale da produrre esalazioni deve essere esportato immediatamente ai luoghi di scarico indicati dal Comune.

Art. 81

Per i locali da lavoro nei quali si esercita un'industria oltre la disposizione dell'art.225 del T.U. legge sanitarie 27.7.934 n.1265, si debbono osservare scrupolosamente le norme dettate per l'igiene del lavoro con la legge 17.4.1925 n.473 e con il R.D. 14.4.1927 n. 530, nonchè le norme integrative del decreto Ministeriale 30.11.1929 e successive modifiche ed integrazioni.

Cap. 3 - Delle stalle e concime

Art. 82

Le stalle per bovini, equini e suini, nonchè le porcilaie di nuova costruzione sono subordinate al nulla-osta dell'Autorità Sanitaria locale (Ufficiale Sanitario e Veterinario). Detti ricoveri siano essi in muratura o di materiale misto-chiusi debbono possedere i seguenti requisiti:

- a)-ampiezza proporzionata al numero medio annuo dei capi ricoverati minimo mc.30 per capo grosso e mc.15 per bestiame minuto-salvo deroga che può consentire una capacità inferiore (mc.25) quando il Veterinario giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e canne di ventilazione;
- b)-sufficiente ricambio di aria a mezzo finestre e canne di ventilazione comunicanti direttamente con l'esterno;
- c)-pavimenti impermeabili con pendenze e scoli regolari ed adatti fognoli muniti di chiusino che consentono il deflusso del liquame;
- d)-pareti in muratura intonacata o rivestita, fino all'altezza di mt. 2,00 almeno dal suolo di materiale liscio e lavabile-la parte non lavabile delle pareti dev'essere periodicamente colorata con tinte adatte a tenere lontane le mosche;
- e)-mangiatoie di cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- f)-finestre munite di reticelle metalliche per la protezione contro le mosche;
- g)-i locali devono essere dotati di impianto per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia elettrica.

Art. 83

Le stalle di cui al precedente articolo debbono essere ubicate in nessun caso nel medesimo fabbricato destinato a civile abitazione e, comunque, ad una distanza minima di mt. 20 da esso e dai fabbricati di terzi, analogamente dalle piazze pubbliche e dalle arterie provinciali, statali e comunali, rotabili, la distanza dalle comunali non rotabili è ridotta di mt. 10.

Art. 84

Le stalle a carattere rurale, intese per tali quelle site in aperta campagna, o comunque, in zone prettamente agricole, potranno sorgere anche in adiacenza alle abitazioni coloniche purchè siano dotate dei requisiti innanzi elencati e non abbiano direttamente comunicazione con l'abitazione.

I ricoveri di bestiame destinati ad allevamenti a tipo industriale cioè con un minimo di capi abitualmente superiori a 5 potranno sorgere unicamente in zone prettamente agricole e devono avere le caratteristiche e requisiti di cui all'art. 82, per le distanze si porta all'art. 83.

Art. 85

Le stalle debbono essere dotate di concimaia. La concimaia dev'essere chiusa con pavimenti e pareti impermeabili e relativo pozzo e bottino chiuso per la raccolta dei liquami.

Art. 86

L'asportazione del letame dalle concimaie deve avvenire entro due ore dal levar del sole ed a mezzo attrezzature debitamente coperte. La riconcimazione dei terreni agricoli deve avvenire contemporaneamente alla zappatura degli stessi.

Art. 87

L'asportazione del letame dalle concimaie per la periodica vuotatura delle stesse, deve avvenire sempre a mezzo attrezzature coperte ed il deposito di esse deve avvenire in aperta campagna e coperto con terreno. È vietata la concimazione dei terreni agricoli mediante lo spondimento dei materiali fecali.

Art. 88

Le stalle esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno uniformarsi alle disposizioni innanzi citate, so-

no tollerate quelle non a tipo industriale che si trovino ad una distanza minima di mt. 15 dal margine più vicino dalle strade e piazze pubbliche e non abbiano diretta comunicazione con le abitazioni - fermo restando la cubatura e le norme igieniche di cui all'art. 82 - Sono, altresì, tollerate le stalle esistenti a carattere familiare, purchè le stesse siano a distanza non inferiore a mt. 5 dalle strade comunali - sempre però nel rispetto delle norme di cui al citato art. 82 e seguenti.

Capitolo IV* - Igiene degli abitati rurali

Art. 89

Fermo restando le disposizioni di cui al capo 3°, per quanto applicabile agli abitati rurali, i proprietari di case rurali adibite per abitazioni di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi, devono mantenere lo stabile in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico, mediante le opportune riparazioni e completamenti.

Nel caso d'inadempimento il Sindaco provvederà a carico del proprietario a norma degli artt. 222 e 223 del T.U. leggi Sanitarie 27.7.934 n. 1265.

Art. 90

Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna di fumo, protratta almeno di 1 metro oltre il tetto, terminata con fumaiolo.

Art. 91

Non si possono destinare ad abitazioni i vani sottotetto non muniti di controsoffitto.

Art. 92

Ogni edificio rurale, adibito ad abitazione, dev'essere munito di regolare latrina con immissione in apposito pozzo nero costruito a regola d'arte. Le acque domestiche di rifiuto devono essere condotte con tubi impermeabili nella concimaia o in apposito serbatoio costruito con mezzi idonei ad evitare qualsiasi nociva infiltrazione.

Art. 93

Gli ammassi di letame fuori concimaia ed il deposito provvisorio di altre materie per la concimazione sono soltanto permessi nelle misure necessarie per il podere da costituirsi ed a distanza di 50 mt. dall'abitazione e dai pozzi d'acqua, acquedotti, serbatoi, etc.-

Art. 94

Ogni stalla dev'essere munita di concimaia avente le stesse caratteristiche e requisiti riportati all'art.85 del capo 3°.-

Art. 95

Per la lettiera è proibito di servirsi di materiale sudicio proveniente da oggetti infetti o in decomposizione. Sia le stalle come il bestiame devono essere tenuti con la massima pulizia.

Art. 96

Ogni parte della casa, come il cortile, devono essere tenuti costantemente puliti. Le spezzature devono essere conservate nella concimaia oppure in apposita fossa alla dovuta distanza dall'abitazione e dalle sorgenti e depositi d'acqua.

Art. 97

Per le stalle rurali si rimanda al capo 2° del presente regolamento sia per quanto attiene alla non comunicabilità con la casa destinata ad abitazione, sia per l'impermeabilità del pavimento e pareti e per la cubatura, in rapporto ai capi ricoverati.

Capitolo V° - Degli alberghi e pensioni-

Art. 98

Per l'apertura degli alberghi, occorre, ai fini igienici-sanitari, l'autorizzazione del Sindaco che la concede su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al Prefetto che decide, sentito, il Medico Provinciale.

Art. 99

Il Sindaco anche su proposta E.N.I.T., sentito l'Ufficiale Sanitario quando un albergo è giudicato insalubre per l'ubicazione, oppure per le condizioni dei locali e delle dipendenze, relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori per rimuovere le cause d'insalubrità. Se l'esercente non possa o non voglia eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo, con ordinanza da emetterai ai sensi dell'art.53 del T.U.L.C.P. 3.3.34 n.383.

Art. 100

Le abitazioni destinate alla villeggiatura estiva devono possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari e di abitabilità. L'accertamento di detti requisiti dev'essere chiesto dai singoli pro-

prietari ed eseguito dall'Ufficiale Sanitario annualmente ed entro e non oltre il 15.6. Dell'avvenuto accertamento l'Ufficiale Sanitario rilascerà regolare certificazione di idoneità.

Titolo 3° - Approvvigionamento idrico -

Art. 101

L'acqua potabile alle case di abitazione viene fornita dall'acquedotto comunale secondo le norme dell'apposito regolamento. Ogni casa di abitazione, per essere dichiarata abitabile, dev'essere fornita di acqua potabile.

Art. 102

Nel caso d'impossibilità di provvedersi dell'acqua proveniente dall'acquedotto è permesso usare acqua proveniente da pozzi e da cisterne. In questo caso non è consentita la destinazione ad uso potabile.

Art. 103

I pozzi per l'approvvigionamento dell'acqua dovranno essere scavati lontani almeno 10 mt. da pozzi neri e da depositi d'immondizia. Dovranno essere costruiti in buona muratura, rivestiti da strati di cemento internamente, con pareti impermeabili e debitamente chiusi alla bocca.

Le cisterne devono essere munite di coparchio e tenute con la massima nettezza.

I serbatoi devono, infine, essere costruiti e tenuti conformi alle prescrizioni e modalità impartite da circolari e disposizioni della direzione generale di sanità.

Art. 104

L'acqua per uso d'alimentazione dev'essere distribuita a mezzo di colonne montanti di tipo zingato od altro materiale tecnicamente ed igienicamente idoneo.

Art. 105

La cubazione di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico delle acque per le latrine.

L'acqua di sopravanzo nei serbatoi non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine e dei pozzi neri.

Art. 106

Negli acquedotti municipali non potranno essere fatte riparazioni, modifiche o lavori di sorta se non da personale comandati per espresse disposizioni dell'Autorità Comunale. All'uopo nessuno potrà avere unità di acqua potabile, se, non previa domanda e concessione. Le norme tutte che disciplinano il servizio dei fontanieri comunali ed il servizio dell'erogazione di acqua potabile a privati, sono stabilite in apposito regolamento Comunale.

Gli allacciamenti idrici alle abitazioni devono essere dotati di valvole di non ritorno (circ. Min. 21.11.1970 n. 190 Ministero Sanità).

Art. 107

Per i progetti di costruzione di acquedotti, per i progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case e borgate rurali valgono le disposizioni contemplate dagli artt. 228 e 229 del vigente T.U. leggi sanitarie. Per l'espulsione dei rifiuti domestici e delle acque immonde si dovrà provvedere possibilmente a norma delle disposizioni contenute nelle circolari ed istruzioni ministeriali nonché in quelle riportate nel titolo 2° capo 2° del presente testo di regolamento.

ESERCIZI DI GENERI ALIMENTARI

Art. 108

L'apertura degli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria è subordinata al rilascio di apposita licenza da concedere previa parere della Commissione Comunale.

Art. 109

La licenza di cui al precedente articolo non può essere concessa senza il preventivo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria inteso a stabilire l'idoneità dei locali ed il possesso dei requisiti voluti dalla legge per il commercio di generi alimentari.

Art. 110

Tutti i locali da adibirsi alla lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti alimentari in genere, dovranno essere preventivamente sottoposti a visita sanitaria e giudicati igienicamente adatti alla loro destinazione.

L'attività dovrà essere sottoposta a preventiva visita dell'Ufficiale Sanitario, tutto il personale da adibirsi alla lavorazione ed alla vendita di prodotti alimentari in genere; i titolari delle aziende per la preparazione e la vendita dei suddetti prodotti dovranno

inoltre prontamente denunciare all'Ufficiale Sanitario comunale, qualunque manifestazione di malattia infettiva o contagiosa che avesse a verificarsi sia nel personale che nei familiari addetti all'azienda stessa.

Art. 111

Gli obblighi di cui al precedente articolo spettano pure agli esercenti elencati nell'art. 86 del T.U. di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nonché a mente del decreto legge 4 ottobre 1925 (art. 41) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 112

Nella denuncia gli esercenti devono indicare tutti i locali adibiti al commercio, compresi quelli di deposito, le cantine e i magazzini, il personale assunto per l'esercizio del Commercio ed i generi posti in vendita.

Art. 113

Oltre l'accertamento dell'idoneità, sotto il punto di vista igienico dei locali, sarà pure esaminata la compatibilità del personale assunto per lo spaccio, per accertare delle condizioni prescritte dal regolamento sanitario.

Art. 114

La licenza di apertura dell'esercizio può essere anche subordinata alla adozione di misure emerse necessarie dagli accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria.

Art. 115

Gli esercizi aperti od il commercio iniziato senza autorizzazione, o prima d'aver attemperato alle condizioni imposte agli effetti sanitari, saranno sospesi con ordinanza del Sindaco, salvo a determinare la chiusura definitiva con ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.

Art. 116

Il personale ispettivo addetto all'Ufficio d'igiene deve esercitare una vigilanza continua sugli esercizi di cui agli artt. 110 e 111 del presente regolamento, denunciando immediatamente all'Ufficio Municipale d'igiene la irregolarità accertata in via sanitaria.

Art. 117

Il personale ispettivo, agli effetti della vigilanza igienica sui ne-

neri alimentari, spacci di vendita etc. vanno intesi il Medico Pro.le il Veterinario Prov.le, l'Ufficiale Sanitario e il Veterinario Comunale ed il Vigile Sanitario Comunale.

Art. 118

Dietro parere dell'Ufficio Igiene, in seguito alla denuncia di cui al precedente art. 116 il Sindaco può con ordinanza sospendere l'apertura dell'esercizio o l'attività del commercio di cui trattasi, prescrivendo contemporaneamente le misure da adottarsi per la ripresa della vendita.

Art. 119

La vigilanza sugli alimenti e sulle bevande deve estendersi anche sopra i veicoli di transito o su qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Art. 120

E' vietato ai commercianti ambulanti di smerciare quei prodotti che, per disposizione di legge o dell'autorità sanitaria, sono soggetti a particolare vigilanza dell'autorità stessa.

Art. 121

A norma dell'art. 108 del Regolamento 3 febbraio 1901 n. 45 è vietata la vendita di prodotti alimentari o di bevande, anche non nocive, non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione in base alla quale sono stati designati, come pure è vietata la vendita di prodotti privati in parte delle loro proprietà nutrienti o mescolati con materie di qualità inferiore.

Art. 122

I generi alimentari soggetti a facile inquinamento oppure mangiabili senza che siano sottoposti a cottura, lavaggio o depellamento, devono essere posti in modo che il compratore non possa personalmente farne la scelta. Detti generi non possono essere esposti all'aperto fuori del negozio, e per la vendita devono essere prelevati con strumenti appositi cioè idonei e di massima pulizia.

Art. 123

La vendita ambulante dei generi di cui al precedente articolo, sia sul pubblico mercato come in forma girovaga, è subordinata anche a norme da emettersi dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 124

Relativamente agli spacci di generi alimentari, sia in negozi, come

sotto forma ambulante, agli esercizi di cui all'art. 6 del T.U. legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 e success. modifiche ed integrazioni, ed agli stabilimenti di produzione di generi alimentari, devono osservarsi le prescrizioni contemplate dalla legge 29 marzo 1928 n. 958 e dal D.M. 28.5.1928 e succ. modifiche ed integrazioni.

Art. 125

A norma dell'art. 243 del T.U.L.S. 27.7.34 n. 1265, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre la chiusura di un mese ad un anno, dell'esercizio, contro chiunque detiene, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione che siano riconosciute non genuine, o corrotte o adulterate, o comunque, pericolose per la salute pubblica.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, il Prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio, il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 126

Premesso che a norma dell'art. 242 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 sono soggetti a vigilanza per la tutela della sanità pubblica, il fabbricante e commerciante di sostanze alimentari, le sanzioni penali contro i contravventori a tali norme sono contenute negli artt. 243 e seguenti del codice penale.

Art. 127

Il servizio veterinario è disciplinato dall'apposito regolamento consorziale a cui si rimanda.

Art. 128

per il trasporto nel Comune e la vendita dei pesci pescati in periodo di divieto, occorre che i medesimi siano accompagnati da regolare certificato del luogo di provenienza, rilasciato dal Sindaco con la indicazione della relativa autorizzazione prefettizia, a norma degli artt. 14 e 17 del Regolamento sulla pesca.

Art. 129

Le vasche ove si mette in guazzo o si ammolla il merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso etc. devono essere di materiale impermeabile e provviste di acqua salubre e corrente a norma dell'art. 165 del R.D. 3.8.90. Qualora non sia possibile fornire le vasche predette di acqua corrente, essa deve essere rinnovata frequentemente in modo da evitare qualsiasi alterazione.

Art. 130

Le irregolarità, accertate in merito alla fabbricazione dei prodotti di pasca, in scatola, al trasporto, alle condizioni igieniche dei locali scelti per la fabbricazione, al personale addetti, sono passibili delle misure e sanzioni previste dal d.l. 7 luglio 1927 n. 1548 convertito in legge 7 giugno 1928 n. 1378 e successive modifiche ed integrazioni.

DEL LATTE E SUA LAVORAZIONE

Art. 131

Chiunque intende aprire un locale per la trasformazione del latte deve inoltrare istanza al Sindaco il quale concede l'autorizzazione previo accertamento da parte dell'Ufficiale Sanitario dell'idoneità dei locali destinati all'attività, della loro ubicazione e rispondenza tecnico sanitaria degli impianti ed attrezzature.

Art. 132

I locali adibiti a tale tipo di lavorazione devono avere un ambiente ad esso attiguo destinato alla sola raccolta e filtrazione del latte.

Art. 133

Tutti i predetti locali devono possedere i seguenti requisiti:

- a)-pareti rivestite di mattonelle smaltate sino all'altezza di mt.2 del suolo;
- b)-pavimenti di materiale impermeabile e resistente agli acidi;
- c)-finestre ed altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchetta o di altro materiale idoneo per la protezione contro le mosche;
- d)-abbondante acqua di lavaggio ed una cella o armadio refrigerante per la conservazione dei prodotti;
- e)-i recipienti e tutte le apparecchiature e qualsiasi altra suppellettile devono essere riconosciute idonee dall'Autorità sanitaria;
- f)-il personale addetto alla lavorazione deve richiedere annualmente la visita d'idoneità sanitaria e praticare la vaccinazione obbligatoria antitifica;
- g)-i gestori devono indossare nel corso della loro azione un camice di colore chiaro mantenuto costantemente pulito e devono curare la massima pulizia personale specialmente alle mani ed unghie.

Art. 134

Per la produzione, trasporto, vendita e vigilanza del consumo del latte

devono pure tenersi presente le istruzioni impartite dalla direzione generale della sanità pubblica con proprie circolari. Per il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie ed alle latterie è obbligatorio la vaccinazione antitifica.

Art. 135

A norma dell'art. 16 del Regolamento Generale 9.5.29 n. 1647 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco con apposita ordinanza determina i requisiti sostanziali che il latte destinato al consumo deve avere.

Art. 136

Per la vigilanza da esercitare sul latte destinato all'alimentazione, l'Autorità sanitaria, nell'eseguire la prova della tubercolina deve pure uniformarsi alle istruzioni diramate in proposito dalla direzione generale del Ministero della sanità pubblica.

E' vietata la vendita del latte proveniente da bovine affette di aftaeppizootica, tubercolosi aperta clinicamente diagnosticata, mastite di qualsiasi natura, gastroenterite in genere, melitense e qualsiasi altra malattia febbrile.

Art. 137

Non si potrà mettere in vendita, a scopo di alimentazione, latte proveniente da altri Comuni senza esplicita autorizzazione del Sindaco, al quale dovranno essere fornite tutte le notizie ritenute necessarie dall'Ufficio municipale d'igiene.

Art. 138

Chi trasporta da altri Comuni latte per scopi alimentari dev'essere munito di apposita licenza rilasciata dal Sindaco autorizzante la produzione del latte alimentare. Nella detta licenza devono essere riportati tutti i requisiti specifici del latte esportato, nonché le notizie a prova della sua commestibilità.

Art. 139

Sia il latte, come i locali ed il personale, addetto alla sua produzione e vendita, dev'essere soggetto a continua visita da parte dell'ufficiale sanitario e del Veterinario Consorziiale, nonché dal vigile sanitario e vigilà municipali per accertamenti secondari. Detto servizio di vigilanza dev'essere prestato gratuitamente.

Art. 140

I venditori come gli introduttori di latte destinato all'alimentazione devono fornire al personale di vigilanza tutte le notizie che, per gli accertamenti igienici del latte, sono loro richieste e devono attenersi a tutte le istruzioni da essi impartite.

Art. 141

Chiunque intende aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto deve presentare domanda al Sindaco documentata nei modi prescritti dall'art. 1 del Reg. 9.5.29 n. 994.

Art. 142

L'autorizzazione viene rilasciata dopo che il Sindaco abbia fatto eseguire dall'Ufficiale Sanitario e dal Veterinario Consorziabile, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le condizioni igieniche dei locali, lo stato sanitario del personale addetto e la idoneità delle attrezzature per l'esercizio della vaccheria.

Art. 143

Chiunque intende aprire una rivendita di latte deve avanzare apposita domanda al Sindaco istruita in conformità alle prescrizioni dell'art. 2 del Reg. 9.5.29 n. 994. I locali a ciò adibiti devono rispondere ai prescritti requisiti igienico-sanitari.

Art. 144

Nei casi di controllo o di altri Enti legalmente costituiti per la produzione del latte la domanda di autorizzazione dev'essere presentata al Presidente del consorzio o dell'Ente per conto dei singoli interessati.

Art. 145

I comuni a mente delle disposizioni dell'art. 27 e seg. del Reg. 9.5.29 n. 994 hanno facoltà di istituire isolatamente o riuniti in consorzio, speciali stabilimenti, centrale del latte per la raccolta del latte destinato al consumo locale. Sono assimilati gli stabilimenti dei locali.

Art. 146

Il latte lavorato dalle centrali dev'essere posto in vendita al pubblico in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto e che siano muniti dei necessari contrassegni, la data dell'imbottigliamento e lo stabilimento di lavorazione.

Art. 147

La raccolta del latte verso il produttore deve avvenire a mezzo personale idoneo ai fini igienico-sanitari già assoggettato alla vaccinazione antitifica. I recipienti destinati alla raccolta devono essere di metallo o materiale plastico ermeticamente chiusi e disinfettati periodicamente nonché mantenuti in stato di perfetta pulizia e non adibiti ad altro uso. All'esterno dei recipienti dev'essere fissato in modo inamovibile una targa metallica con la indicazione della loro capacità. Il trasporto del latte dev'essere eseguito con veicoli tenuti ben puliti, destinati esclusivamente a tale uso ed annualmente riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria locale.

Art. 148

Il personale addetto alla mungitura delle vacche dev'essere riconosciuto idoneo ai fini igienico-sanitari e deve risultare assolutamente immune da malattie contagiose. Prima dell'operazione di mungitura detto personale deve provvedere alla fissazione della coda dell'animale ed eseguire un'accurata pulizia alle mammelle della bestia. Deve, inoltre, lavarsi e disinfettarsi le mani ed indossare un camice a maniche corte di stoffa chiara tenuto costantemente pulito, nonché indossare un copricapo per la raccolta dei capelli.

Il latte dopo la mungitura dev'essere filtrato e raffreddato?

Art. 149

Chiunque voglia produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare crudo deve ottenere speciale autorizzazione dall'Autorità Comunale che la concede previo assentimento dell'Autorità Prefettizia ai sensi del Reg. del 1929 n. 994.

Detto latte deve provenire esclusivamente da vacche idonee riconosciute ai sensi dell'art. 6 del richiamato Reg. del 29 e che abbiano subito un esito favorevole, a cura del veterinario la prova della tubercolina eseguita con il metodo classico.

Art. 150

La produzione del latte di capra può essere effettuata soltanto dietro espressa autorizzazione dell'Autorità Comunale sotto le osservanze degli articoli 37 e seguenti del Regolamento 9 maggio 1929, n. 994. Analoghe disposizioni disciplinano la produzione ed il consumo del latte di pecora e di altri mammiferi.

Art. 151

I contravventori alle precedenti disposizioni, relative alla produzione, trasporto e vendita del latte, sono passibili delle misure e sanzioni previste dall'art. 51 del Regolamento 9. maggio 1929, n. 994.

Art. 152

La fabbricazione e la vendita del burro e dei suoi surrogati è disciplinato dal r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033; dal Regolamento luglio 1926, n. 1361; dalla legge 19 maggio 1930, n. 777; dal r.d.l. 6 aprile 1933, n. 381 e dal r.d.l. 15 febbraio 1934, n. 390. Quest'ultimo è particolarmente importante anche perchè contiene norme circa la incompatibilità di surrogati per la produzione di surrogati per la produzione di burro modificando disposizioni del r.d.l. 15 ottobre 1925 succitato. E' vietata l'introduzione di pasta fresca di latte destinata a manipolazione industriale.

Art. 153

La macinazione dei cereali è disciplinata dal r.d.l. 12 agosto 1927, n. 1680 e dalla legge 17 marzo 1932, n. 368 la quale vieta il trattamento delle farine con agenti fisici e chimici. La detenzione e la vendita delle farine e delle semole è regolata dalle disposizioni contenute nel T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle disposizioni contenute nei Capi VIII e IX del Regolamento approvato con r.d. 3 agosto 1890, n. 7045.

Art. 154

Nei riguardi del commercio del granturco e suoi derivati devono essere osservate le norme stabilite dagli artt. 244, 245, 246 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, dal Regolamento 5 novembre 1903, n. 451 e dalle circolari del Ministero dell'Interno 7 febbraio, 26 dicembre 1904 e 8 maggio 1905.

Art. 155

Le farine devono essere messe in commercio con il nome del cereale a cui provengono, il quale dovrà essere chiaramente specificato sui recipienti delle farine destinate alla vendita, sia all'ingrosso come al minuto.

Art. 156

L'industria della panificazione è disciplinata dalle norme del r.d.l. 3 agosto 1926, n. 1448; 14 ottobre 1926, n. 1911; 29 luglio 1928, n. 1843; dalle leggi 10 giugno e 24 settembre 1931, n. 723-1265; 17 marzo 1932,

n.318;21 maggio 1934,n.281,dal r.d.l. 21 luglio 1938,n.1609,nonchè dalle istruzioni diramate dalla direzione generale della sanità pubblica con la circolare 19 luglio 1930,n.20900.3.Il consumo delle farine provenienti dal grano duro,nella confezione del pane è regolata dalla legge 22 maggio 1933,n.879.

Art.157

La fabbricazione del pane deve essere fatta con farina di puro frumento di buona qualità,bene macinata ed abburattata.L'acqua deve essere pura e serbata in recipienti chiusi.Il lievito di qualunque natura deve essere bene conservato e,non alterato.

Art.158

Gli operai addetti alla lavorazione e preparazione del pane devono essere sempre puliti.A tale scopo deve essere posto a disposizione degli operai un lavabo alimentato di acqua continua,provvisto di asciugamano e di sapone a spese del proprietario.Gli apparecchi e suppellettili del panificio e quelli per contenere il pane debbono pure essere tenuti in stato di vera nettezza.

Art.159

Il trasporto del pane,pasta,confetti,e simili,sia in locali di deposito o di vendita come al domicilio dell'acquirente deve essere fatto con casse e ceste coperte,anche di tela,purchè pulite.

Art.160

Il pane proveniente da altri Comuni non può essere depositato per la vendita che in spacci autorizzati dall'Autorità Comunale ed è soggetto alla stessa vigilanza del pane confezionato nel Comune.L'introduttore o il venditore del pane deve fornire tutte le indicazioni che gli verranno richieste sul luogo di provenienza,sui forni ove il pane è stato confezionato e sui metodi di panificazione seguiti.

Art.161

Il pane confezionato con farine diverse da quella di frumento o con miscela di questo con altra farina dovrà,negli spacci essere tenuto distinto dall'altro pane,di pura farina di frumento,ed esser specificato con un cartello scritto che indichi visibilmente il cereale impiegato o la miscela.

Art.162

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione

zione della voce pane, ai sensi della legge 7.11.1949, n. 867.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi alimentari devono provvedere alla sua conservazione in appositi scaffali protetti da reti metalliche o vetrine, separate dagli altri generi.

E' proibita la vendita in forma ambulante di pane e pasta (ai sensi art. 13 della legge 17.3.1932, n. 368).

Art. 163

La preparazione e la vendita dei vini e dei vinelli sono disciplinate dalle disposizioni del r. d. 3 agosto 1890, n. 7045 e dalle leggi speciali 1° luglio 1904, n. 338, e 15 ottobre 1925, n. 2033, modificati con legge 10 dicembre 1928, n. 3144, r. d. l. 2 settembre 1932, n. 1225, con i rispettivi regolamenti 26 settembre 1904, n. 519 e 1° luglio 1926, n. 1361 modificati con r. d. 12 agosto 1926, n. 1925. Per la colorazione dei vini valgono inoltre i chiarimenti forniti dalla direzione Generale della Sanità Pubblica con circolare 24 marzo 1891, n. 20990.6. Per quanto riguarda la somministrazione e la vendita del vino valgono le disposizioni del 19 giugno 1913, n. 632, del D.L. 1923 sulla Maternità ed Infanzia, e del T.U. legge di P.S. 28 giugno 1931, n. 773.

Art. 164

Le disposizioni e le sanzioni concernenti le repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari sono contenute nelle seguenti leggi e regolamenti: legge 18 marzo 1926, n. 262, reg. to 1° luglio 1926, n. 1361, r. d. 12 agosto 1927, n. 1925, r. d. 2 luglio 1936, n. 1640.

Art. 165

Interessano inoltre determinati prodotti agrari come vino, aceto, olio, conserva, sciroppi di frutta, etc. le disposizioni di legge elencate in calce - parte seconda - al r. d. 2 luglio 1936, n. 1646.

Art. 166

La vigilanza sulla torrefazione del caffè è disciplinata dalle disposizioni del Capo XXI del Reg. to 3 agosto 1896, n. 7045, e del r. d. 15 ottobre 1925, n. 1925 ed è subordinata all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 2 agosto 1929, n. 20440-12 20998.

Art. 167

Per la vigilanza igienica sulla produzione e commercio delle bevan-

de ed acque gassate sono applicabili le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 168

Per la fabbricazione, vendita, trasporto e smercio della birra s'osservano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 169

Agli effetti del controllo sanitario è vietata la vendita anche saltuariamente, in forma girovaga, del pesce e dei crostacei senza la licenza del Sindaco.

Art. 170

Non si possono vendere pesci che presentano segni di decomposizione anche solo incipiente, nè quelli uccisi con sostanze narcotiche o altrimenti nocivi e pescati in acque pantanose o parimenti ripugnanti per essere affetti da parassiti, nè quelli che hanno lunghezza inferiore a quella prescritta dalle leggi o regolamenti sulla pesca, oppure a specie notoriamente nocive (r.d.l. 4 luglio 1929, n. 1315).

Art. 171

La preparazione del ghiaccio per uso alimentare o industriale sia a mezzo di fabbrica come di bacino, deve essere autorizzata dal Sindaco, previa la produzione di apposita domanda corredata dei documenti che a tale fine saranno richiesti dall'Ufficio municipale di igiene.

Art. 172

I bacini che servono a raccogliere l'acqua per la fabbricazione del ghiaccio devono, nelle epoche in cui non sono adoperati, mantenersi asciutti ed incolti, per evitare l'origine di sostanze nocive.

Art. 173

Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare è considerato bevanda agli effetti delle misure igieniche. Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare deve essere limpido e cristallino e trasparente, fatto con acqua igienicamente pura, sia distillata che potabile, accertata mediante l'analisi chimica e batteriologica dell'Ufficio d'igiene.

Art. 174

I fabbricanti, gli introduttori, i depositari, i detentori ed i rivendi-

ditori, in qualunque modo del ghiaccio alimentare o industriale, devono conservare queste due specie di prodotto in locale, o in serbatoi o in recipienti separati muniti di scritte dirette ad indicare la vera natura del ghiaccio.

Art. 175

Il trasporto del ghiaccio per uso alimentare deve farsi con carri nettamente puliti, facilmente lavabili e da lavarsi volta per volta con acqua pura. E' vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio per uso alimentare e industriale.

Art. 176

A termini dell'art. 120 del Reg. to Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, spetta all'Ufficio municipale d'igiene di compilare la lista dei funghi mangerecci per i quali soltanto è permessa la vendita sia ambulante che negli spacci. Tale elenco viene incluso nel regolamento locale d'igiene.

Art. 177

Elenco dei funghi mangerecci:

NOME BOTANICO

NOME ITALIANO

- | | |
|-------------------------|---|
| 1)-amanita caesarea | uovolo, cocco, fungo cocco. |
| 2)-agaricus edilus | fungo porcino, ceppatello. |
| 3)-agaricus campestris | prataiolo, capelli bianchi. |
| 4)-agaricus ovoideus | uovolo bianco, cocco bianco. |
| 5)-clavaria coralloides | ditata gialla, rossa, corallina, ditelle. |
| 6)-lico-pendum bovista | vescica di lupo-vescica maggiore. |
| 7)-phallus esententus | spugnola. |

Art. 178

E' vietata la vendita di funghi freschi ultramaturi, vecchi, coriacei, corrosi, guasti, rammolliti, della pioggia o comunque alterati.

E' vietata la vendita dei funghi secchi preparati se non appartengono alla specie dell'amanita caesaria (uovolo) o del Boletus edulos (porcino) e se non sono in stato di ottima conservazione.

I recipienti e gli involucri di ogni genere contenenti funghi secchi o conservati devono riportare le generalità della ditta preparatrice e la specie dei funghi contenuti.

Art. 179

Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare etc. sostanze alimentari non si possono usare fogli imbrattati, carta stampata

o manoscritta, o comunque già usata, tela od altri involucri o recipienti che contengono coloranti o che cedano facilmente il colore.

OGGETTI DI USO DOMESTICO

Art. 180

Per le suppellettili di uso domestico, per gli utensili negli spacci alimentari, e per i recipienti delle bevande devono osservarsi le prescrizioni dell'art. 125 del Reg. to Generale Sanitario 3 febbraio 1902, n. 45, modificato con il r. d. 23 giugno 1904, n. 369 del Regolamento 3 agosto 1890, n. 7045 e dell'art. 247 del T. U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 che contempla le sanzioni per le infrazioni alle leggi in merito.

Art. 181

E' fatto obbligo ai possessori di macchine per caffè espresso in pubblica esercizi di provvedere con assiduità alla rimozione dalla caldaia delle incrostazioni saline prodotte dalla ebollizione dell'acqua, nonché alla pulizia degli apparecchi erogatori.

Art. 182

Non è permesso fabbricare, vendere, o ritenere per vendere, giocattoli preparati con sostanze esplosive o comunque pericolose, o colorati con i colori proibiti di cui al precedente articolo.

Art. 183

L'Autorità Comunale ha l'obbligo della sorveglianza su tutti gli spacci pubblici, stabilimenti ed esercizi nei quali si compiano atti che abbiano attinenza con l'alimentazione pubblica o con il commercio di oggetti d'uso domestico o comune. A tale scopo le Autorità sanitarie possono fare eseguire ispezioni o visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

NORME PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 184

Le attività di barbieri, parrucchieri ed affini risultano disciplinate da apposito regolamento in vigore presso l'Ente.

Art. 185

Le rivendite di generi alimentari, salumerie ed affini devono sussistere per l'esercizio dell'attività della prescritta licenza di vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto. Detta licenza

che è a carattere personale ed è valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in esso indicati, viene rilasciata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà accertare l'esistenza dei requisiti igienici dei locali, dei retrobottega, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento della attività commerciale.

Art. 186

L'autorizzazione ha carattere annuale e dev'essere nei locali del negozio o deposito per attività commerciale all'ingrosso e resa ben visibile.

Art. 187

Ciascun locale adibito all'attività di salumeria o di rivendita di generi alimentari od affini deve essere asciutto, ben areato e ventilato con pavimento impermeabile e con pareti intonacate per una altezza di almeno mt. 2 dal suolo con intonaco impermeabile lavabile e disinfettabile.

Art. 188

Tutte le aperture di detti locali devono essere dotate di mezzi idonei per la lotta contro le mosche, in particolare di reticelle metalliche alle finestre e di canne al vento (od altro più moderno mezzo) alle porte d'ingresso.

Art. 189

Nei locali anzidetti è assolutamente proibito tenere a qualsiasi scopo generi non compatibili tra loro (saponi, insetticida, detersivi, vari etc.). per i detersivi è previsto il rilascio di specifica licenza di vendita in apposito separato locale.

Art. 190

I retrobottega ed i locali di deposito debbono essere asciutti, ben areati e ventilati e mantenuti costantemente puliti. Le aperture esterne debbono essere protette con mezzi idonei contro le mosche.

Art. 191

Gli esercenti le attività di salumeria, generi alimentari etc. dovranno:

- a) - indossare giacca o giaccone o camice di colore chiaro mantenuto costantemente pulito e devono curare la massima pulizia personale, particolarmente mani ed unghie.
- b) - mantenere costantemente pulito il banco di smercio, le attrezzature e le suppellettili.

Art. 192

Il personale addetto agli esercizi di cui ai precedenti articoli non può svolgere comunque l'attività se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale sanitario abbia accertata la idoneità e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Art. 193

La visita sanitaria dovrà essere annualmente rinnovata e trascritta su apposito libretto di idoneità sanitaria di cui gli interessati dovranno munirsi.

Art. 194

L'esercizio dell'attività di bar, pasticceria, gelateria, coloniali ed affini, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti di lavorazione.

Art. 195

Per le caratteristiche dei locali e dei requisiti del personale addetto all'esercizio si rimanda agli art. 110.

Art. 196

Tutti i bar, pasticceria, gelateria ed affini devono essere dotati di idoneo servizio igienico con lavabo.

Art. 197

I bar e tutti i locali che si servono di bicchieri, tazze etc. devono essere dotati di apposita vasca con acqua bollente per la sterilizzazione degli stessi.

Art. 198

Tutti gli alimenti zuccherini, paste, dolci, etc. devono essere conservati in recipienti, cassette o vetrine di vetro in modo da essere protetti dal contatto diretto del pubblico, dagli insetti e dalla polvere.

Art. 199

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una od altra località del territorio comunale, debbono chiedere una nuova licenza comunale che potrà essere rilasciata in base a parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Analogamente dovranno chiedere licenza comunale tutti coloro i quali

intendono subentrare a ditte già esercenti nel Comune.

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE
INFETTIVE DELL'UOMO

Art. 200

In relazione ai provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno a norma dell'art. 253 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 qualunque sanitario abbia constatato nel territorio del Comune, un caso di malattia infettiva o diffusiva o sospetta d'esserlo deve farne immediatamente denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario e, qualora occorra, coadiuvarli nell'adempimento delle disposizioni impartite dalla Superiore Autorità e, di regola, nell'adozione delle cautele che si palesano necessarie durante la malattia.

Art. 201

Il contravventore alle disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da £.5.000 a £.25.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il Prefetto adotta e promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinare del caso.

Art. 202

Le denunce di malattie infettive o sospettate di esserlo, pericolose alla salute pubblica, devono essere immediatamente comunicate dal Sindaco al Prefetto e dall'Ufficiale Sanitario al Medico Provinciale.

Art. 203

E' fatto obbligo ai sanitari di denunciare nel più breve tempo possibile al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva, che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art. 204

A termini dell'art. 256 del T.U. legge 27 luglio 1934, n. 1265 il medico condotto e tutti i medici esercenti nel Comune durante un'epidemia, sono tenuti a mettersi a disposizione dell'Autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi. Il contravventore agli obblighi anzidetti è punito con l'arresto fino a, sei mesi e con la ammenda da £.5.000 a £.25.000.

Art. 205

Quando più medici abbiano vistato una stessa persona affetta da malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, sono tutti tenuti all'obbligo dell'immediata denuncia al Sindaco ed all'Autorità Sanitaria.

Art. 206

A termini dell'art. 258 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265, ogni cittadino, in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto a dare, dietro richiesta del Sindaco, le prestazioni conformi alle sue condizioni, arte o professione.

Art. 207

Oltre al medico curante, i direttori di collegi, di educatori, di istituti, di ricoveri, di stabilimenti di lavoro, gli albergatori in genere, i direttori di edifici, scuole, colonie, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco casi di malattia infettiva dalle persone comprese appartenenti alle collettività stesse.

Art. 208

La denuncia delle malattie infettive e diffuse pericolose o sospette d'esserlo, deve essere estesa sull'apposito modulo da rilasciarsi dall'Ufficio municipale d'igiene e deve contenere le notizie richieste dall'art. 130 del Reg. to Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Nella denuncia stessa è fatto obbligo al medico di indicare, qualora sia possibile, il giorno dell'inizio della malattia.

Art. 209

Nella denuncia di cui all'art. precedente devono pure aggiungere le notizie prescritte dall'art. 4 del D.M. 15 ottobre 1923 tenendo presenti le norme di cui al D.M. 22 maggio 1929.

Art. 210

In tutti i casi di malattia infettiva o diffusiva il medico curante deve dare alle persone che assistono o avvicinano l'ammalato tutte le istruzioni occorrenti sulle misure da adottarsi anche nei loro riguardi, per impedire la propagazione del contagio. Occorrendo, il medico curante deve prescrivere l'isolamento dell'ammalato infermo e delle persone che lo assistono oppure chiedere all'Ufficio municipale d'igiene il trasporto dell'ammalato in luoghi d'isolamento.

Art. 211

A norma dell'art. 141 del Reg. Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, non appena ricevuta la denuncia del caso, di malattia infettiva, l'Offi-

ciate Sanitario deve eseguire un' immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell' abitazione, accertando anche se il medico abbia ~~data~~ dato le istruzioni prescritte dal precedente articolo.

Art. 212

Non potendosi e non dovendosi provvedere all' isolamento dell' ammalato a domicilio, il suo isolamento deve essere effettuato nei locali prescritti dall' art. 146 del Reg. Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45.

Art. 213

Al termine della malattia e nel caso che l' ammalato sia stato trasportato all' ospedale od altrove, il personale sanitario dell' Ufficio municipale d' igiene deve procedere immediatamente alla disinfezione dell' abitazione, degli oggetti lettercci, della biancheria, nonché di tutti gli altri effetti ed oggetti che hanno avuto contatto con l' infermo.

Art. 214

In via eccezionale si dovrà permettere che la disinfezione venga eseguita dalla famiglia stessa dell' ammalato, ma sempre sotto la vigilanza dell' Ufficio municipale d' igiene.

Art. 215

E' vietato consegnare ai lavandai la biancheria ed altri effetti che siano stati a contatto di persone colpite da malattia infettiva, prima che sia stata eseguita la disinfezione. E' pure vietato di esportare dalla camera del malato effetti ed oggetti prima che siano stati disinfettati, e di scopare a secco l' abitazione prima della disinfezione.

Art. 216

Oltre le disinfezioni determinate da casi particolari di malattie, il Sindaco può determinare disinfezioni periodiche negli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti, opifici, convitti, istituti, ricoveri etc., dietro parere dell' Ufficiale Sanitario.

Art. 217

E' vietato di servirsi di vetture pubbliche o da noleggio per il trasporto autorizzato, di malati contagiosi. I privati devono a tal uopo, far richiesta dei mezzi di trasporto del Comune, che sono predisposti dalle Superiori autorità.

Art. 218

Quando i privati facciano uso dei mezzi propri per il trasporto di malati contagiosi devono preavvisare l'Ufficio municipale d'igiene che impartirà tutte le misure profilattiche da adottarsi.

Art. 219

E' vietato di sputare nei veicoli di trasporto dei passeggeri. Negli esercizi, uffici, chiese e luoghi pubblici in genere, o frequentati da collettività, dovrà sempre trovarsi un adeguato numero di sputacchiere con disinfezioni, segnalate da apposito cartello contenente il divieto di sputare fuori della sputacchiera.

Negli Uffici e nei negozi ove occorre sfogliare carta, devono trovarsi, sia a disposizione del personale come del pubblico, spugne imbevute di acqua per inumidire le dita.

Art. 220

E' proibito di vendere o tenere per vendere, abiti, oggetti usati di vestiario o latterecchi senza che siano stati puliti o disinfettati. A prova della disinfezione detti oggetti dovranno riportare un bollo dell'Ufficio municipale d'igiene.

Art. 221

A norma degli artt. 143, 144 e 145 del Regolamento Sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, il Sindaco a mezzo del personale sanitario provvede a speciale vigilanza igienica delle scuole, asili infantili, istituti di educazione.

Art. 222

Gli albergatori, gli affittacamere, e chiunque riceve nella propria abitazione persone provenienti da luoghi infetti da malattie esotiche, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco.

Art. 223

Presentandosi un caso sospetto di malattia esotica, il Sindaco, oltre all'adozione delle misure profilattiche farà accertare dall'Ufficiale sanitario la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicate dalle apposite istruzioni impartite dai competenti Uffici sanitari. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il caso sospetto, le misure da adottarsi devono essere le medesime che per i casi accertati.

Art. 224

Quando si tratta di malattie esotiche o di altre giudicate similmente pericoloso l'isolamento sarà eseguito oltre che per l'infermo anche per le persone che l'assistono e qualora, occorra, per gli abitanti di tutta la casa o del gruppo di casa ove si è accertata la malattia.

Art. 225

Agli effetti dell'accertamento della malattia di natura epidemica e delle misure da adottarsi nei loro riguardi, la levatrice comunale e quelle altre esercenti nel territorio del Comune, oltre che alla osservanza delle prescrizioni contemplate dal Regolamento sull'esercizio ostetrico 28.5.1914, n. 599, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni che caso per caso saranno loro impartite dallo Ufficiale sanitario al quale devono riferire gli accertamenti constatati.

Art. 226

Spetta in particolare modo ai medici:

- a)-di denunciare entro due giorni all'Autorità di Pubblica Sicurezza le persone affette da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati da azione stupefacente, in seguito a constatazione fattane per visita od assistenza;
- b)-di denunciare qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, negli Istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra attività;
- c)-di denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertata negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali ed in tutte le collettività civili e militari;
- d)-di denunciare al Sindaco in ogni caso di morte, la malattia che ne è stata la causa;
- e)-di denunciare in modo circostanziato al Medico Prov.le, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato propria opera e del quale siano venuti a conoscenza dello esercizio della loro professione;
- f)-di informare il Medico Prov.le ed il Sindaco dei fatti e delle circostanze che possono interessare la salute pubblica.

Art. 227

Il Sindaco autorizza l'esercizio del ballatico rilasciando l'autorizzazione stessa dopo che la visita medica abbia accertato che la balia non è affetta dalle malattie previste dall'art. 309 del

T.U.L.S. 27.7.1934 n.1265, che vi siano le condizioni ambientali e morali che consentono l'idonea custodia ed il buon allevamento del bambino. Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa quando è accertato che la balia autorizzata è affetta dalle malattie contemplate dalla legge anzidetta. Il contravventore alle disposizioni della prima parte del presente articolo è punito con l'ammenda da £.1.000 a £.5.000.

Art. 228

Il Sindaco, valendosi delle facoltà affidategli, per motivi contingibili, ed urgenti, in virtù dell'art. 55 del T.U.L.C.P. 3.3.934, n. 383, intimerà l'adozione delle misure profilattiche ritenute necessarie ed opportune all'Ufficio municipale d'igiene per impedire la diffusione della malattie di natura epidemica e comunque pericolosa.

Della Vaccinazione

Art. 229

A termini degli artt. 266 e 267 del T.U. legge 27.7.934 n. 1265, degli artt. 10 e 11 del Reg. sulla vaccinazione obbligatoria 29.3.892 n. 329 nonché degli artt. 67 e 68 del Reg. Sanitario 30.12.923 n. 2889 e successive modifiche. Il Sindaco secondo le modalità determinate dallo Ufficio d'Igiene, provvede a mezzo dei dipendenti sanitari, alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita di tutti gli abitanti residenti nel territorio del Comune, e cura che l'obbligatorietà di tale carica sia da tutti rispettata secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 230

L'obbligo delle vaccinazioni antivaiolese, antidifteriche, antitetaniche, vanno eseguite obbligatoriamente nell'anno successivo a quello di nascita (D.P.R. 7.3.940).

Le vaccinazioni antipolio vanno eseguite obbligatoriamente entro il primo anno d'età, con inizio dal terzo mese di vita.

Art. 231

I bambini che per constatate infermità furono dispensati dalle vaccinazioni dovranno essergli assoggettati almeno entro l'anno successivo.

Art. 232

All'infuori del periodo d'età accennato negli artt. precedenti, la vaccinazione dovrà ripetersi nello stesso individuo all'ottavo anno

d'età, ed ogni qualvolta per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiolo, sia ritenuta necessaria dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 233

Per i nati nel Comune che non hanno ancora raggiunta la maggiore età, i genitori e le persone che li rappresentano sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

Art. 234

Incorrono nelle pene comminate per i trasgressori all'obbligo della vaccinazione e rivaccinazione il padre, la madre o il tutore dei minorenni, il capo di famiglia alla quale è affidato un bambino a balia, i direttori dei pii luoghi in cui siano ricoverati bambini orfani od illegittimi non riconosciuti dai genitori, finchè il bambino è affidato alle loro cure.

Art. 235

Le vaccinazioni e rivaccinazioni sono eseguite gratuitamente dal personale sanitario stipendiato dal Comune, due volte l'anno, in primavera ed in autunno, nel mese nei giorni e luoghi da stabilirsi dall'Ufficiale sanitario. Le rivaccinazioni gratuite si eseguono una volta all'anno in epoca da stabilirsi dall'Ufficiale Sanitario e saranno prescritte con speciali ordinanze del Sindaco. Oltre alle predette sessioni ordinarie, potranno essere tenute delle sessioni straordinarie ogni qualvolta in applicazione del regolamento, o per minacce di epidemie di vaiolo, su parere dell'Ufficiale Sanitario, saranno ordinate dal Sindaco.

Art. 236

Potranno essere eventualmente, per ordine del Sindaco, sottoposte a rivaccinazione, le persone che si trovano in condizione di servire come mezzo di diffusione del vaiolo, sia per coabitazione in uno stesso corpo di base in cui esiste un vaioloso, sia per frequenti rapporti personali per motivi di commercio o di lavoro con località infette da vaiolo che per qualunque altra condizione non sopra specificata, ma riconosciuta seria e fondata dall'Ufficiale Sanitario locale.

Art. 237

Per cura dell'Ufficio Sanitario verrà tenuto un completo registro dei vaccinati e dei rivaccinati che verrà consegnato nei periodi di vaccinazione all'Ufficiale Sanitario per l'iscrizione dei vaccinati. Il medico condotto e liberi esercenti nel Comune sono tenuti a denun-

ciati all'Ufficio Sanitario nei 15 giorni successivi all'avvenuto innesto tutte le vaccinazioni e rivaccinazioni privatamente eseguite ed il relativo esito, ed infine di ciascun semestre dovrà l'Ufficiale Sanitario verificare se tutti i soggetti all'obbligo della vaccinazione furono vaccinati, denunciando al Sindaco per gli opportuni provvedimenti, i contravventori.

Art. 238

Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche e private o agli esami ufficiali o in istituti di educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, e in fabbrica, officine od opifici industriali di qualunque natura, se avendo oltrepassato l'undicesimo anno di età, non presenti un certificato autentico dell'Autorità Comunale di aver subito una rivaccinazione in data non anteriore all'ottavo anno di età. I direttori di scuola di istituti, di fabbriche, di officine, di opifici industriali e chiunque sia capo di una collettività di persone in cui siano accolti i fanciulli al di sopra di 11 anni sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della nuova vaccinazione prescritta per il fanciullo tra il decimo e l'undicesimo anno di età. Essi dovranno ad ogni richiesta dell'autorità rendere estensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni per i fanciulli loro affidati. I certificati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente dall'Ufficiale Sanitario locale che sarà a tal uopo provveduto a spese del Comune, di appositi moduli.

Art. 239

Con riferimento alle disposizioni della I^a parte dell'art. 221 L. 1929 n. 934 sia per facilitare la compilazione del registro come per agevolare il controllo dei Superiori funzionari, al principio d'ogni sessione, l'Ufficio di stato civile ed anagrafe, a cui dovrà essere comunicato il registro in parola, dovrà rimettere all'Ufficio Sanitario il registro di vaccinazione per la trascrizione del nome, cognome e paternità, data di nascita, luogo di abitazione dei nati nel semestre nonché degli immigrati nello stesso periodo.

Art. 240

L'Ufficio Sanitario, cui compete in seguito di curare la regolare tenuta dei registri, dovrà, a sua volta, trascrivere le generalità dei nati nel semestre precedente, i quali per constatata necessità non avranno subito la vaccinazione, provvedendo poi a segnalare a lato

di ogni nome i dati e le notizie riguardanti la eseguita vaccinazione (circolare ministeriale 2 febbraio 1926 Direzione Generale di Sanità).

Art. 241

L'accertamento periodico del perfetto stato di conservazione del vaccino è necessario non potendosi escludere che quelli già controllati e riconosciuti attivi risultino in pratica inefficaci per il decorso del tempo (Circolare Ministeriale 1.2.1926 e 21.3.1928 - Direzione Generale Sanità).

NORME PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI POVERI

Art. 242

A norma delle disposizioni contenute nel Cap. I° del titolo II° del R.D.L. 9.7.1906 n.466 e dell'art.55 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n.1265, il Sindaco delibera entro il 15.12. di ogni anno l'elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria medico-chirurgica ed ostetrica gratuita ed alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno successivo.

Art. 243

Alla formazione ed approvazione dell'elenco dei poveri provvede annualmente la G.M. con apposita deliberazione sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Medico Condotta, nonché l'Ostetrica condotta. Alla seduta della Giunta intervengono con parere consultivo il Presidente dell'E.C.A., un rappresentante del Patronato Scolastico e l'impiegato addetto al servizio demografico.

Art. 244

Gli elenchi suppletivi che apportano modificazioni all'elenco generale sono approvati entro il 15 aprile e 15 agosto.

Art. 245

Tanto l'elenco generale che quello suppletivo dei poveri devono essere pubblicati per un periodo di gg.15 all'Albo Pretorio.

Art. 246

Chiunque si creda lesa, può ricorrere, contro la sua omessa iscrizione, entro gg.30 alla Prefettura la quale decide in merito definitivamente. Il ricorso non ha effetto sospensivo per gli altri iscritti.

Art. 247

Divenuto definitivo l'elenco viene dal Sindaco comunicato al Medico

condotto ed alla levatrice comunale.

Art. 248

A tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri verrà consegnato un libretto di riconoscimento che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del sanitario e dei fornitori di medicinali.

In caso di smarrimento del libretto dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità Comunale per la rinnovazione.

Art. 249

La Commissione di cui all'art. 243 potrà dettare norme, oltre a quelle prescritte dalle leggi e dai regolamenti, per speciali forme di assistenza gratuita in via temporanea, a favore di disoccupati.

Art. 250

Il Comune è esonerato dal distribuire gratuitamente ai medicinali ai poveri quando la distribuzione gratuita venga fatta dalla congregazione di carità o da altre istituzioni. In tal caso ai poveri spetterà sempre l'assistenza gratuita del medico e della levatrice condotta. E' altresì esonerato dall'assistenza medica-ostetrica-farmacologica quando il povero è assistito dall'INAM o da altri Istituti similari nel periodo in cui ha diritto a tali assistenze.

Art. 251

Il farmacista il quale provvede alla consegna dei medicinali ai poveri non potrà fare la consegna stessa se non dietro la richiesta del medico o della levatrice munita del bollo dell'Ufficio Comunale e della firma di un rappresentante del Comune.

Art. 252

La classifica di poveri agli effetti dell'assistenza sanitaria gratuita sarà determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione in rapporto alle condizioni del luogo e delle classi della popolazione. Il riconoscimento di tale qualifica non può essere subordinato a condizioni di domicilio o di residenza nel territorio comunale, nè a diversità di credenze religiose oppure opinioni pubbliche.

Art. 253

Ai poveri si potranno soltanto distribuire i medicinali compresi nel prontuario in uso per gli assistiti dall'INAM.

MISURE CONTRO LA DIFUSIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Art. 254

Le norme riflettenti le malattie di animali da macello sono contemplate nel Regolamento Comunale sul servizio veterinario a cui si richiama.

DEI CANI

Art. 255

Indipendentemente dagli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali i proprietari e detentori di cani, nell'ambito del territorio, devono farne denuncia all'Ufficio Municipale di registrazione.

Art. 256

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico in qualunque ora del giorno e della notte i cani devono essere muniti di museruola e condotti con guinzaglio. La museruola dev'essere fatta solida ed impedire al cane di mordere.

Art. 257

I cani Bulldogs, i cani danesi grandi, i cani mastini ed i cani di terranova devono essere sempre condotti a mezzo di guinzaglio.

Art. 258

Possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia soltanto però entro i limiti dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore e i cani da caccia mentre sono utilizzati rispettivamente per la custodia dei greggi e per la caccia.

Art. 259

I cani vaganti trovati senza la prescritta museruola, saranno accalappiati, e potranno essere recuperati entro il determinato periodo di giorni due mediante il pagamento delle quote di mantenimento dell'animale e dell'ammenda pecuniaria a norma delle disposizioni del regolamento di polizia urbana. In caso contrario l'Autorità Comunale disporrà di essi secondo le istruzioni impartite dalla società protettrice degli animali. Contro le malattie infettive e diffuse degli animali, si dovranno, in particolare adottare le misure profilattiche, rispettivamente prescritte dal regolamento generale di polizia veterinaria 10.5.1914 n.533 e delle annesse istruzioni per la polizia veterinaria 20.6.1914, nonché quelle contemplate dalle disposizioni del capo 3°, titolo 5° del T.U. legge 17.7.1934, n.1265.

DECESSO E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 260

I capi famiglia i direttori di istituti, di colonie, di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifica tra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito al Cimitero.

Art. 261

La denuncia di cui al precedente articolo deve indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti il sesso, stato civile, domicilio del defunto etc.

Art. 262

Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, in caso di morte di persone da essi assistite, denunciare al Sindaco la malattia che è stata la causa sull'apposito modulo rilasciato dall'Ufficio municipale d'igiene.

Art. 263

Il Sanitario che ha prestato, nell'esercizio della professione l'assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di accusa delittuosa, deve stendere, la relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi di legge.

Art. 264

L'obbligo di denunciare la causa di morte all'Ufficio di Stato Civile le è pure estesa ai medici che siano stati incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa.

Art. 265

I contravventori alle disposizioni contenute negli artt. 260 e seguenti sono passibili delle ammende e misure disciplinari previste dagli artt. 261 e 262 del presente regolamento. Il contravventore alle disposizioni dell'art. 261 e segg. è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice Penale.

Art. 266

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano od anche soltanto ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare l'Autorità municipale e quella di P. S.

Art. 267

Il caso di decesso denunciato al Comune dev'essere fatto constatare da un medico il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

Art. 268

L'accertamento dei casi di morte avvenuti a domicilio viene eseguito dai medici necroscopici a tal fine designati dal Sindaco.

Art. 269

Nel dubbio che il decesso sia dovuto a causa delittuosa tanto il medico curante come quello che avrà proceduto alla visita necroscopica debbono denunciare il caso sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziarla.

Art. 270

Il medico incaricato della constatazione della morte dovrà denunciare all'Ufficio comunale d'igiene, per gli opportuni provvedimenti i casi di morte per le malattie indicate nell'elenco di cui allo art. 253 del T.U.L.S. 27.7.1934, n. 1265 nonché quelli dovuti a malattie diffusiva contemplate da speciale ordinanza dell'Autorità Com.le.

Art. 271

Il trasporto del cadavere alla chiesa all'asilo mortuario, alla camera di osservazione, al cimitero etc. dev'essere effettuato con i carri destinati al servizio dei trasporti funebri e deve essere eseguito nelle ore prescritte dall'Autorità Comunale.

Art. 272

Il trasporto dei cadaveri sia per le cerimonie religiose come per altre ragioni, deve essere effettuato in modo che non rechi alcun impedimento alle manifestazioni di vita.

Art. 273

Il trasporto dei cadaveri provenienti dall'estero o da Comune a Comune deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del Regolamento 21.12.1942, n. 1890 ed all'art. 339 del P.U.L.S. 27.7.934, n. 1265.

Art. 274

Per l'autopsia, l'imbalsamazione e la cremazione dei cadaveri si dovranno osservare le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 21.12.942, n. 1890.

Per la cremazione valgono inoltre le disposizioni dell'art.343 del T.U. L.S. 27.7.934,n.1265.

Art.275

La direzione dei servizi di polizia del Cimitero comunale spetta al sindaco anche per i cimiteri che nel territorio del Comune sono stati impiantati per determinate frazioni.

DEI CIMITERI

Art.276

Il Sindaco nel servizio di direzione del Cimitero Com.le è coadiuvato dall'Ufficiale Sanitario.

Art.277

Su proposta e parere dell'Ufficiale Sanitario spetta al Sindaco prendere i provvedimenti a tutela dell'incolumità e dell'igiene con ordinanza da emettersi ai sensi degli artt.53 e 55 del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,n.383.

Art.278

Il cimitero ha un custode responsabile della buona tenuta,come tassativamente è prescritto dal Regolamento generale di polizia mortuaria 21 dicembre 1942,n.1890.

Art.279

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.Tale atto deve essere richiesto da chi ha la custodia del cimitero.

Art.80

Nel caso di trasporto di cadavere proveniente dall'estero o da altro Comune deve essere data al custode visione del decreto concernente l'autorizzazione del trasporto.

Art.81

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti i cadaveri:

- a)-delle persone morte nel territorio del Comune qualunque domicilio abbiano avuto in vita;
- b)-delle persone morte fuori Comune ma aventi in esso,in vita il domicilio legale;
- c)-delle persone non domiciliate,in vita,e morte fuori di esso ma aventi diritto ad essere inumate in una sepoltura privata sita nel cimitero del Comune stesso.

Art. 282

Nelle aree del cimitero destinate alle sepolture comuni sono preventivamente designati i posti delle fosse con un piano regolatore in base al quale, dal custode del cimitero, conforme alle istruzioni avute dall'Autorità del Comune, sono fatte volta per volta le assegnazioni per le sepolture relative.

Art. 283

Ogni sepoltura nelle aree assegnata ai seppellimenti comuni è contraddistinta dal n. d'ordine della fossa.

Art. 284

Il collocamento di croci, lapidi e ricordi sulle sepolture comuni, deve essere autorizzata dall'Autorità comunale, deve essere eseguito sulle conformi istruzioni del custode del cimitero.

Art. 285

Nelle sepolture privati, nel cimitero comunale, non si possono eseguire opere di innovazioni senza il consenso dell'Autorità comunale da rilasciarsi dietro regolare richiesta scritta corredata dal piano delle opere da eseguirsi. Analogamente non si possono eseguire nelle sepolture stesse opere di ripristino senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, se possono arrecare alterazioni nel sottosuolo. In tal caso verranno prescritte dall'Autorità comunale le cautele da adottarsi per l'adempimento delle opere necessarie, sentiti i competenti uffici.

Art. 286

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non sono permesse esumazioni straordinarie nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Le esumazioni saranno ordinariamente eseguite nelle ore nelle quali il pubblico non ha accesso al cimitero. Le esecuzioni ordinarie, possono essere eseguite ogni dieci anni.

Art. 287

Le disposizioni del presente titolo s'intendono completate da quelle contenute nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, nel Regolamento comunale per la tenuta e la custodia dei cimiteri.

PENALITÀ

Art. 288

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto alla altrui Auto-

rità, direzione e sorveglianza, sono responsabili il padre, la madre e chi esercita la legittima tutela.

Per gli Enti forniti di personalità giuridica sono responsabili i relativi rappresentanti legalmente eletti.

Art. 290

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

Art. 291

Sugli introiti netti realizzati dal Comune per l'accertamento delle contravvenzioni agli agenti scopritori competono le percentuali previste dall'art. 110 del T.U.L.G.P. 3 marzo 1934, n. 383, per le trasgressioni accertate alle disposizioni dei regolamenti locali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua omologazione, ai sensi dell'art. 345 del T.U.L.S. 27.7.1934, n. 1265.

Cesseranno alla stessa data, di avere vigore tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del regolamento stesso.

Art. 293

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni.

Art. 294

Copia del presente Regolamento è visibile nell'Ufficio municipale di igiene nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Approvato con atto deliberativo n°

115/bis del 16/6/72 -

La G. P. H. nella seduta del 9-10-72.

n° 159/198 approva - fto Epuro -

Nov 10-10-72 "

